



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 274 DEL 18 marzo 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno

Bologna-Udinese 1-0
Brescia-Torino 1-0
Chievo Verona-Parma 0-4
Internazionale-Como 4-0
Juventus-Modena 3-0
Lazio-Empoli 4-1
Perugia-Roma 1-0
Piacenza-Atalanta 2-0
Reggina-Milan 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 17-18 marzo 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 73

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 marzo 2003 – Ottava giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



a) **SOCIETA'**

Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di gioco; per aver, all'inizio del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di gioco e fatto esplodere alcuni petardi in prossimità della rete di recinzione; per aver, al 16° del secondo tempo, scagliato un fumogeno che provocava un inizio di incendio ad un cartellone pubblicitario; per aver fatto esplodere, nella medesima circostanza, un petardo nel recinto di gioco ed indirizzato verso il settore occupato dai sostenitori avversari due razzi, uno dei quali cadeva vicino ad un'ambulanza ferma sotto quella curva; recidiva.

Ammenda di € 6.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al rientro delle squadre, acceso un gran numero di fuochi d'artificio e fatto esplodere molti petardi, provocando un denso fumo che costringeva l'Arbitro a ritardare di quattro minuti l'inizio della ripresa; per aver ripetuto analoga, seppur ridotta, accensione di fuochi ed aver lanciato un fumogeno sul terreno, al secondo minuto del secondo tempo; per aver intonato, nel primo e nel secondo tempo, cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, esposto per breve tempo striscioni di tenore ingiurioso nei confronti di alcuni giornalisti; per avere acceso alcuni fumogeni sugli spalti, all'ingresso delle squadre ed al 40° del primo tempo; per aver lanciato un fumogeno sul terreno, al 26° del secondo tempo; recidiva.

Soc. CHIEVO VERONA:

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini che:

un gruppo di sostenitori della Soc. Chievo Verona intonava, nel primo e nel secondo tempo, alcuni cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario;

altri sostenitori della Società manifestavano, con applausi e fischi di disapprovazione, la propria dissociazione da tale condotta razzista;

P.Q.M.

Visto l'art. 10 comma 2 C.G.S. dichiara la non punibilità, a titolo di responsabilità oggettiva, della Soc. **Chievo Verona**.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELARDI Emanuele (Reggina): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore, impedendo ad un avversario di andare a rete.

LANNA Salvatore (Chievo Verona): perché, al 9° del secondo tempo, colpiva con un calcio da tergo un avversario, senza possibilità di giocare il pallone.

MUTU Adrian (Parma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAUET Benoit (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CRUZ Julio Ricardo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DELLI CARRI Daniele (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

FILIPPINI Emanuele (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

LEGROTTagLIE Nicola (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MORO Fabio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

MOZART Santos (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PARAMATTI Michele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

ZENONI Damiano (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

SAMUEL Walter Adrian (Roma).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

UNGARI Luca (Modena).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

MANGONE Amedeo (Piacenza)

MILANESE Mauro (Perugia).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DI FRANCESCO Eusebio (Piacenza)

FALCONE Giulio (Bologna)

FERRARA Ciro (Juventus)

FERRARESE Claudio (Piacenza).

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Udinese).

SESTA SANZIONE

LUCARELLI Cristiano (Torino).

QUINTA SANZIONE

CORRADI Bernardo (Lazio)

PRATALI Francesco (Empoli)

SCHOPP Markus (Brescia)

VERGASSOLA Simone (Torino).

SECONDA SANZIONE

BARONE Simone (Parma)
PANUCCI Christian (Roma)
ROSSINI Fausto (Atalanta)
ZANETTI Cristiano (Internazionale).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

FRANCESCHINI Ivan (Reggina).

SECONDA SANZIONE

SENSINI Nestor (Udinese)
TAVANO Francesco (Empoli).

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 28 marzo 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani